

Allegato alla deliberazione nr. 29 del 30/06/2022

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE, AI SENSI DELL'ART.71, COMMA 1 DEL D.P.R. N.445/2000, DA EFFETTUARSI IN RELAZIONE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI IN ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 4, DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50,

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000, le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 fino a 20.000 euro (o diverso importo che dovesse essere individuato dalla normativa vigente in materia).
2. Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, mediante l'individuazione di criteri oggettivi che permettano di effettuare controlli secondo parametri imparziali e oggettivi in attuazione delle Linee guida Anac n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" (di seguito "Linee Guida ANAC n. 4/2016").
3. I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza tra le informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso dell'amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi nelle procedure di affidamento diretto.

ART. 2 - SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI

1. Gli operatori economici per i quali operano affidamenti diretti sono ammessi ad un regime semplificato di controlli, secondo le modalità indicate dalle Linee guida ANAC n. 4/20106, par. 4.2.2, qualora il valore dell'appalto non sia superiore ad € 20.000,00 (oltre I.V.A.):
 - a) **per forniture, servizi e lavori di importo fino a euro 5.000,00**, l'Ente ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico aggiudicatario ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016, ove previsti.
In tal caso l'Ente procede comunque, prima della stipula del contratto:
 - alla consultazione del casellario ANAC (Annotazioni Riservate);
 - alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali (ove previsti);
 - alla verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).
 - b) **per forniture, servizi e lavori di importo superiore a 5.000,00 euro e inferiore a 20.000,00 euro**, l'Ente ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di

un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico aggiudicatario ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e speciale, ove previsti.

In tal caso l'Ente procede comunque, prima della stipula del contratto:

- alla consultazione del casellario ANAC (Annotazioni riservate);
 - alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016 (Casellario Giudiziale);
 - alla verifica delle regolarità fiscali (Ente delle Entrate);
 - alla verifica dell'assenza di procedure fallimentari o concorsuali (VerifichePA);
 - alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali (ove previsti);
 - alla verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).
2. Il contratto, di norma lettera d'ordine, deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
- la risoluzione dello stesso contratto;
 - il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

ART. 3 - CRITERI E MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

1. Nel caso di controlli semplificati, sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari, l'Ente effettuerà idonei controlli a campione su tutti i requisiti dichiarati ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016.
2. Il controllo integrale sarà espletato, nel corso di ogni anno solare:
 - per contratti di importo fino a euro 5.000,00, con la frequenza di 1 affidamento ogni 10 affidamenti diretti operati;
 - per contratti di importo superiore a 5.000,00 euro e inferiore a 20.000,00 euro, con la frequenza di 1 affidamento ogni 5 affidamenti diretti operati.
3. Per l'individuazione della cronologia degli affidamenti farà fede il numero e la data del decreto di affidamento. Resta ferma la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare i controlli tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all'Ente un'adeguata e completa valutazione.
4. I controlli devono essere attivati tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla data del decreto di affidamento.
5. Il pagamento delle fatture dell'operatore sottoposto a controllo è sospeso sino a che le verifiche non abbiano avuto esito positivo.

ART. 4 - PROCEDIMENTO DI VERIFICA DEI CONTROLLI

1. L'ufficio preposto ai controlli deve dotarsi di un apposito registro annuale in cui annotare nel quale sono registrate e annotate le richieste di verifica per affidamenti di contratti di appalto di importo non superiore a Euro 20.000,00 (o diverso importo che dovesse essere individuato dalla normativa vigente in materia), nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni
 - a) Ordine di ricezione delle richieste
 - b) Data di ricezione delle richieste

- c) Operatore economico
 - d) RUP
 - e) Importo
 - f) Soglie economiche
 - 4.2.2 - Lavori servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 Euro;
 - 4.2.3 - Lavori servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 Euro e non superiore a 20.000,00 Euro;
 - g) Esito del controllo per gli operatori economici sottoposti ai controlli a campione oggetto del presente regolamento
 - h) Addetto all' Ufficio che ha effettuato il controllo.
2. Gli esiti del controllo, il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica sono trasmessi al Responsabile del Procedimento designato nell'ambito del singolo procedimento.
 3. Qualora dal controllo vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, il R.U.P. designato nell'ambito del singolo procedimento inviterà il soggetto interessato ad integrare le dichiarazioni rese. Ciò può avvenire quando l'errore stesso non incida in modo sostanziale sul procedimento in corso e può essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.
 4. Laddove dal controllo si riscontrasse l'assenza dei requisiti, si procede alla risoluzione del contratto se ancora in corso ed all'applicazione di quanto previsto come penale ed il R.U.P. designato è tenuto a segnalare immediatamente il fatto alle Autorità competenti.

ART. 5 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento si applica alle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 affidate a partire dal 1° gennaio 2021.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute contrastanti norme vincolanti statali e regionali.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

\$*\$*\$